



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016, e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4177 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Sanità Pubblica, già istituito con Decreto Rettorale n. 3565 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Sanità Pubblica*, emanato con Decreto Rettorale n. 110 dell'11/01/2013;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico nell'approvare la proposta di modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo ha conferito mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTE le modifiche apportate dal competente Ufficio al testo del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Sanità Pubblica*,

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Sanità Pubblica*, emanato con D.R. n. 110 dell'11/01/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 110 dell'11/01/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Sanità Pubblica in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto rettorale n. 2012/3565 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore generale.
4. Ai sensi del successivo art. 10, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

Art. 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi della Morfologia umana normale, funzionale e patologica, dell'Ortopedia e Fisioterapia, della Nefrologia e della Chirurgia generale, toracica e vascolare, della Medicina del lavoro e della Igiene e Prevenzione, quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 3.
3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I settori scientifico disciplinari di riferimento ed i settori funzionali al progetto culturale di Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto rettorale n.2012/3565 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
4. Nei campi competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.
5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 il Dipartimento:
 - a. elabora, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio;
 - b. valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;



c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.

7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.

8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.

9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento può articolarsi in Sezioni che possono essere costituite contestualmente alla sua istituzione, secondo quanto sancito dall'art. 29, comma 7, dello Statuto.

Art. 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.

2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l'attuazione.

TITOLO II – ORGANI

Art. 7 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:

- a. il Consiglio del Dipartimento;
- b. il Direttore del Dipartimento;
- c. la Giunta del Dipartimento.

2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.





3. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d), del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, la rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale. Tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica. Detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del medesimo Regolamento di Ateneo sopra citato, la Giunta del Dipartimento è così composta: Direttore, Vicedirettore con funzione consultiva se non compreso tra i componenti eletti, 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori nonché un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D. L'elezione, la sostituzione e la nomina dei componenti elettivi della Giunta avviene secondo quanto stabilito dall'art. 16 del suddetto Regolamento di Ateneo.

Art. 8 – Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29, comma 12, dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 10 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento

TITOLO III – DIDATTICA

Art. 11 – Lauree, lauree magistrale, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio di cui all'art. 3, comma 2, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. e), del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art. 12 – Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.